

IL CASO DEI SIN CAFFARO, UN CONTESTO “KAFKIANO”

LE VICENDE GIUDIZIARIE DEI SITI DI BRESCIA, TORVISCOSA E COLLEFFERRO DETERMINANO DANNI SIA PER IL MINISTERO DELL'AMBIENTE, SIA PER LA PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DI SNIA. LA RICHIESTA RISARCITORIA DI TRE MILIARDI E MEZZO ALLONTANA I POSSIBILI SOGGETTI INTERESSATI.

Le vicende del Siti di interesse nazionale di Brescia, Torviscosa (UD) e Colleferro (RM) sono accomunate tutte dal fatto che in tali siti le società chimiche Caffaro – facenti parte del Gruppo Snia – hanno operato in modo esclusivo, nei Sin di Torviscosa (Laguna di Grado e Marano) e di Brescia e, in modo prevalente, nel Sin Bacino del fiume Sacco, affiancando, in un contesto industriale più ampio, altre industrie chimiche, e non solo.

In particolare, la Caffaro di Brescia e la Caffaro di Torviscosa producevano composti clorurati, utilizzando il cosiddetto processo cloro-soda sicché, oltre al cloro, producevano anche soda e idrogeno. Inoltre, la Caffaro di Brescia produceva anche i policlorobifenili (Pcb). Viceversa, la Caffaro di Colleferro, compresa nel Sin Bacino del fiume Sacco, produceva altre tipologie di prodotti chimici (benzoino e chetoni-fenilglicina). Si tratta di produzioni industriali, avviate nei primi decenni del secolo scorso e terminate a Brescia negli anni Novanta, a Colleferro nel corso degli anni Duemila, e a Torviscosa riconvertite da lavorazioni di chimica “pesante” a lavorazioni di chimica “leggera”.

In tutti i siti le suddette produzioni chimiche hanno lasciato una situazione di pesante inquinamento dei terreni e della falda, che ha determinato il loro inserimento nei Siti di interesse nazionale:

- il Sin “Laguna di Grado e Marano”, in forza di Dm 18 settembre 2001 n. 468, al quale ha fatto seguito il successivo Dm 222/M del 12 dicembre 2012, che ha escluso le aree lagunari
 - il Sin “Brescia-Caffaro”, in forza del Dm 24 febbraio 2003 n. 83
 - il Sin “Bacino del fiume Sacco”, in forza del Dm 18 settembre 2001 n. 468, poi riprodotto con Dm 22 novembre 2016 n. 321, che ha ricompreso, tra le altre aree industriali, agricole e commerciali, i due stabilimenti Caffaro di Colleferro.
- Altro dato di rilievo è costituito dal



fatto che le società Caffaro Chimica srl e Caffaro srl, già poste entrambe in liquidazione, sono state dichiarate insolventi dal Tribunale di Udine, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 270/99 (cosiddetta legge “Prodi-bis”), con sentenze, rispettivamente, n. 40/09 del 15-19 maggio 2009 e n. 72/09 del 9-22 luglio 2009 e, quindi, ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria.

Tale procedura, con decreto del 23 giugno 2010 del ministro dello Sviluppo economico, è stata estesa anche alla capogruppo Snia spa in liquidazione, dichiarata insolvente con sentenza del Tribunale di Milano n. 252/10 del 25 marzo 2010-15 aprile 2010.

Per tutte le società del Gruppo Snia è stato nominato un unico Commissario straordinario.

Com'è noto, a differenza delle ordinarie procedure concorsuali, in cui la precipua finalità è quella di tutelare i creditori, il decreto legislativo n. 270/99 (cd. legge “Prodi - bis”) prevede che il Commissario straordinario presenti un piano volto a riottenere l'equilibrio economico dei complessi aziendali, seguendo una doppia alternativa e, cioè, la ristrutturazione dell'azienda in crisi, ovvero la

cessione al mercato degli stabilimenti, salvaguardando il più possibile i livelli occupazionali delle aziende in crisi. Nella specie, il Commissario straordinario ha optato per la riattivazione e la successiva cessione dei complessi aziendali di Brescia e di Torviscosa, considerato che, al momento del suo insediamento, gli stabilimenti del sito chimico industriale di Torviscosa avevano in organico circa 250 persone, pur essendovi effettivamente impiegate circa 100 persone, mentre a Brescia vi era solo attività di manutenzione degli impianti produttivi.

Pertanto, il Commissario della procedura di amministrazione straordinaria di Caffaro Chimica srl in liquidazione e di Caffaro srl in liquidazione ha ceduto, con contratti in data 24 febbraio 2011, il complesso aziendale di Torviscosa e il diritto di superficie alla società New Co 5 srl – ora Caffaro Industrie spa – del Gruppo Caffaro Finanziaria (ex Scef Finanziaria srl).

Successivamente, la società Caffaro Industrie spa è passata sotto il controllo del Gruppo Bertolini, che sta proseguendo l'attività di produzione del cloro-soda, con l'ammodernamento degli impianti e il mantenimento della forza

lavoro: difatti, in data 14 luglio 2017, è stato inaugurato il nuovo impianto di cloro soda a membrane, con aumento del livello occupazione di circa 50 unità, e ciò in esecuzione di un obbligo assunto con il Commissario straordinario.

Anche gli impianti produttivi di Brescia sono stati venduti dal Commissario straordinario, con contratto del 7 marzo 2011, alla società New Co Brescia spa (da novembre 2014, Caffaro Brescia srl), appartenente allo stesso Gruppo Scef, già acquirente degli impianti di Torviscosa. Contestualmente al contratto di compravendita del complesso aziendale, è stato concluso un contratto di locazione delle aree e degli immobili utilizzati dall'acquirente per l'attività industriale. L'operazione è stata accompagnata dall'assunzione, a carico dell'acquirente, dell'obbligo di pompaggio della falda. Successivamente, il controllo della Caffaro Brescia srl è passato dal Gruppo Scef alla Fin Todisco di Donato Todisco. Viceversa, nessuna procedura di vendita è stata effettuata dal Commissario straordinario, probabilmente per ragioni di mercato, per i due stabilimenti di Colleferro e, cioè, quello che produceva chetoni/fenilglicina, di proprietà della stessa società Caffaro, e quello che produceva benzoino-derivati, di proprietà Se.Co.Sv.Im., la cui produzioni chimiche, come sopra accennato, sono cessate, rispettivamente, nel 2002 e nel 2005. Dopo l'avvenuta cessione dei complessi aziendali di Brescia e di Torviscosa, il Commissario straordinario ha manifestato l'intenzione di passare alla fase della liquidazione degli altri beni, ai sensi dell'articolo 73, comma 3, Dlgs n. 270/1999, ma il mercato – già sollecitato con avvisi pubblicati su quotidiani nazionale e locali – non ha espresso interesse alcuno ad avviare operazioni di acquisto di cespiti, pressoché pregiudicati da assai onerose problematiche ambientali. Pertanto, il Commissario straordinario, con la nota del 25 marzo 2015, ha rappresentato al ministero dell'Ambiente che era necessario dare previa soluzione alle rispettive problematiche ambientali, per poter procedere sia alla vendita di tutti gli altri beni immobili di Brescia e di Torviscosa, compresi nei rispettivi Sin e rimasti invenduti, sia alla vendita degli stabilimenti e delle aree industriali della Caffaro, compresi nel Sin "Bacino del fiume Sacco".

Sul punto, va detto che il Commissario straordinario, dopo alcuni interventi di messa in sicurezza di emergenza, ha comunicato l'incapienza della procedura di amministrazione straordinaria in ordine a richieste di ulteriori spese da

sostenere per la prosecuzione dell'attività di messa in sicurezza dei Siti di interesse nazionale, dove insistono gli stabilimenti della Caffaro.

Le azioni giudiziarie promosse dall'Avvocatura dello Stato e dal Commissario straordinario

Sul piano giudiziario, il ministero dell'Ambiente, rappresentato dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste e di Milano, ha proposto domanda di insinuazione al passivo del credito di euro 3.423.257.403,60 per il ristoro dei danni ambientali causati dalle società Caffaro srl in liquidazione, Caffaro Chimica srl in liquidazione e dalla capogruppo Snia spa in liquidazione, in tutte le procedure di amministrazione straordinaria anzidette, pendenti, rispettivamente, le prime due, davanti il tribunale di Udine e l'ultima davanti il tribunale di Milano. Tutte le domande di insinuazione al passivo presentate dall'Avvocatura dello Stato ai giudici delegati di Udine e di Milano sono supportate da una stima non asseverata dei danni, per ciascun Sin, effettuata dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), che negli anni 2009/2010 ha espresso nel dettaglio le seguenti valutazioni di danno ambientale: nella somma di euro 1.228.546.730,00, suddivisa in varie voci, il danno ambientale prodotto dallo stabilimento di Torviscosa alla laguna di Grado e Marano; nella somma di euro 660.902.973,60, anch'essa suddivisa in varie voci, il danno ambientale alla Valle del fiume Sacco; nella somma di euro 1.533.807.700,00, anch'esso articolato in varie voci, il danno ambientale prodotto dallo stabilimento di Brescia all'area circostante; per un complessivo di euro 3.423.257.403,60, come sopra riportato. A seguito dell'opposizione del Commissario straordinario all'ammissione al passivo di tale credito, i giudici delegati di Udine e di Milano delle procedure di amministrazione straordinaria di Caffaro srl in liquidazione, di Caffaro Chimica in liquidazione (Udine) e di Snia spa in liquidazione (Milano), nel dichiarare l'esecutività dello stato passivo delle procedure anzidette, hanno escluso dal passivo il credito del ministero dell'Ambiente, per assoluta mancanza della prova del danno ambientale per i tre Sin, ritenendo del tutto inidonee le valutazioni effettuate da Ispra.

I due uffici distrettuali dell'Avvocatura dello Stato di Trieste e di Milano hanno proposto opposizione allo stato passivo davanti ai due Tribunali competenti (Udine e Milano).

Il Tribunale di Udine, in composizione collegiale, con decreto depositato in data 11 gennaio 2016, ha rigettato l'opposizione allo stato passivo, affermando in motivazione che le valutazioni effettuate da Ispra non costituiscono prova dell'esistenza del danno lamentato e che a tale carenza di prova non è possibile supplire con una consulenza tecnica d'ufficio, che la costante giurisprudenza esclude quando, come nel caso di specie, la parte non fornisce tutti gli elementi di fatto utili e disponibili per la dimostrazione della propria pretesa.

Viceversa, la causa di opposizione allo stato passivo di Snia in amministrazione straordinaria è tuttora pendente davanti il Tribunale di Milano, a seguito di numerosi rinvii richiesti dalle parti per trovare un accordo, con fissazione di udienza al prossimo al 19 dicembre 2017. Quanto si dirà di seguito sugli sviluppi delle numerose cause civili introdotte dal Commissario straordinario e dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, in rappresentanza del ministero dell'Ambiente, del ministero dell'Economia e delle finanze e della presidenza del Consiglio dei ministri, conferma il giudizio sopra espresso sulla carenza probatoria delle valutazioni di Ispra, poste a fondamento delle pretese risarcitorie del danno ambientale. In particolare, sul punto, va segnalato, quale dato singolare, il fatto che il Commissario straordinario di Snia, dopo aver contestato – come si è visto – in sede di ammissione al passivo della procedura il credito di euro 3.423.257.403,60, preteso dal ministero dell'Ambiente, sulla base della valutazione del danno ambientale effettuata da Ispra, ha tuttavia proposto un'azione di responsabilità per il suddetto importo e per lo stesso titolo (danno ambientale), con conseguente domanda di condanna, nei confronti degli amministratori, sindaci e soci di riferimento, per un totale di 65 parti convenute e 24 terzi chiamati, solo e soltanto, in funzione della dichiarata eventualità che tale credito possa essere riconosciuto, all'esito dei giudizi promossi dall'Avvocatura dello Stato, in nome e per conto del ministero dell'Ambiente. Nella causa anzidetta è intervenuta *ad adiuvandum* l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano. Inoltre, il Commissario straordinario di Snia e l'Avvocatura distrettuale dello

Stato di Milano (in nome e per conto del ministero dell'Ambiente e del ministero dell'Economia e delle finanze) hanno promosso altre cause nei confronti della società Sorin spa (poi incorporata nella Livanova Plc) e già facente capo alla Snia, asserendo che la Sorin sarebbe il frutto della distrazione del comparto biomedicale, avvenuta in danno del settore chimico della stessa Snia. Il Tribunale di Milano – sezione specializzata in materia di impresa – ha rigettato tutte le domande proposte dal Commissario straordinario e dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con la condanna dei due attori al pagamento in favore delle parti convenute in giudizio delle spese processuali, che sono state liquidate complessivamente nella somma di circa dieci milioni di euro, solo per quanto riguarda l'azione di responsabilità, mentre, nella causa promossa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano contro la Livanova Plc, il Tribunale di Milano ha condannato, addirittura, per "lite temeraria" le pubbliche amministrazioni, difese dall'Avvocatura dello Stato. Senza volere, in questa sede, entrare nel merito delle singole decisioni del Tribunale di Milano, il loro comune denominatore è rappresentato dal credito per il danno ambientale dei tre Sin, valutato da Ispra nella somma anzidetta di circa tre miliardi e mezzo di euro, ma non ammesso al passivo delle procedure di amministrazione straordinaria di Snia, Caffaro srl e Caffaro Chimica srl.

La valutazione del danno ambientale di Ispra

Come si è visto, le valutazioni Ispra, poste a fondamento della pretesa creditoria del ministero dell'Ambiente, sono state ritenute dai Tribunali di Milano e di Udine prive di rilevanza probatoria, del tutto inidonee, in quanto non supportate da progetti specifici e dati obiettivi. Tuttavia, a scanso di equivoci, va detto che il problema non è costituito dalle valutazioni del danno ambientale dei tre Sin da parte di Ispra, bensì dall'uso giudiziario che l'Avvocatura dello Stato e il Commissario straordinario hanno fatto di tali valutazioni. Si tratta di valutazioni che – come sopra sottolineato – lo stesso Commissario straordinario ha contestato, in quanto egli si è opposto alla richiesta di ammissione al passivo del relativo credito, proposta dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, per conto del ministero dell'Ambiente,

nella procedura di amministrazione di Snia e delle società Caffaro, ritenendo le anzidette valutazioni di Ispra inidonee a costituire prova del danno ambientale subito dai tre Sin.


A questo punto, appare piuttosto singolare il fatto che il Commissario straordinario – in rappresentanza della massa dei creditori ammessi al passivo della Snia spa in amministrazione straordinaria – adeguatamente assistito da uno stuolo di professionisti di chiara fama del foro di Roma, di Milano e di Venezia, per un verso, ritenga le valutazioni di Ispra del tutto insufficienti, in quanto tali, a provocare l'ammissione al passivo del relativo credito nelle procedure di amministrazione straordinaria di Snia spa, di Caffaro srl e di Caffaro Chimica srl e, per altro verso, in modo contraddittorio: a) chieda al Tribunale di Milano la condanna di amministratori, sindaci e soci di riferimento di Snia, al risarcimento dei danni ambientali dei tre Sin; b) proponga altresì domanda di accertamento del credito nei confronti della Sorin spa, ponendo a base delle proprie domande solo e soltanto le stesse valutazioni di Ispra, già da lui medesimo ritenute insufficienti a costituire prova del credito, in quanto non supportate da progetti esecutivi.

In tale contesto giudiziario, che si può tranquillamente definire "kafkiano", si è venuto a creare un doppio danno per il ministero dell'Ambiente e per la procedura di amministrazione straordinaria Snia.

Il primo danno è costituito dalle rilevanti spese processuali, per molti milioni di euro, liquidate dai giudici in favore dei convenuti e a carico del ministero dell'Ambiente e della procedura di amministrazione straordinaria di Snia, conseguenti al rigetto delle loro domande. Va da sé che a tali somme devono essere aggiunti i compensi professionali maturati dai numerosi avvocati, che hanno assistito e assistono tuttora il Commissario straordinario nei vari giudizi da lui promossi.

Il secondo danno si connette alla grave difficoltà del ministero dell'Ambiente di addivenire a una transazione, partendo da una richiesta risarcitoria dell'importo di circa tre miliardi e mezzo, che allontana i possibili soggetti interessati, tra cui la stessa Sorin (transazione, che comunque cadrebbe sotto l'attenzione della Corte dei Conti, ove non venisse ritenuta congrua rispetto ai valori azionati in giudizio).

In realtà – va detto a chiare lettere – spettava all'avvocatura, vista nel suo insieme, indirizzare in modo opportuno e



Sin Brescia-Caffaro, plume di contaminazione da mercurio nelle acque di falda. Stralcio di tavola dalla relazione di Arpa Lombardia del gennaio 2015 (relativa ai dati dell'indagine del giugno 2014).

adeguato i propri assistiti – per un verso – chiedendo loro eventuali integrazioni probatorie del danno ambientale, volte ad evitare la *débaçle* giudiziaria cui sono andati incontro l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano e le difese del Commissario straordinario, tutti accomunati da un unico destino, e – per altro verso – suggerendo al ministero dell'Ambiente opzioni diverse, considerato che le controversie promosse, molte delle quali tuttora pendenti in grado di appello, presentano difficoltà oggettive, non solo sul piano della prova del danno ambientale, ma anche e soprattutto sotto profili essenziali di carattere tecnico-giuridico. Tutto quanto sopra rappresentato porta alla conclusione che non è possibile attribuire a Ispra la responsabilità delle numerose e brucianti sconfitte giudiziarie, bensì al modo in cui le valutazioni di Ispra sono state utilizzate nei vari giudizi promossi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano e dal Commissario straordinario, che non hanno supportato le stime anzidette da altri elementi di prova del danno ambientale, ritenendo esaustive le valutazioni di Ispra, nonostante le contrarie pronunzie dei giudici di merito e di legittimità.

Francesco Castellano

Magistrato consulente della Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti

L'articolo rispecchia il pensiero dell'autore e non necessariamente quello della Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti.